

# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

## SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

---

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XXIII

---

**N. CCCLVI — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali.**

*26 luglio 2001*

*Emilio Card. Scola, Presidente*

# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI  
DELLO STATO  
DELLA CITTÀ DEL VATICANO



---

Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II - Anno XXIII

---

**N. CCCLVI — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali.**

*26 luglio 2001*

*Edoardo Card. Sotgiu, Presidente*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE  
25 LUGLIO 2001, N. CCCLV,  
SULLA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Art. 1

*Funzioni di coordinamento e di indirizzo tecnico*

IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano  
26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II;

Vista la legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. CCCLV;

Ha emanato il seguente

Art. 2

*Inventari*

DECRETO

Art. 1. — È promulgato il *regolamento per l'esecuzione della legge  
25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali* secondo il testo  
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

*Il testo del regolamento allegato è stato approvato dalla Pontificia Com-  
missione per lo Stato della Città del Vaticano nella Riunione plenaria del  
18 giugno 2001.*

*L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà de-  
positato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il  
testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostoli-  
cae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, *Presidente*

*Funzioni di funzioni*

*Le funzioni delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei  
e Belle Arti Pontificie ed alla Biblioteca Apostolica Vaticana, secon-  
do le rispettive competenze, le seguenti funzioni:*

*1. Funzioni di controllo di cui all'art. 3 della legge, che  
saranno esercitate uniformandosi ai criteri di conservazione  
internazionale ed italiani.*

*2. Funzioni di vigilanza di cui all'art. 4 della legge.*

- c) le funzioni ispettive di cui all'art. 5 della legge;
- d) la verifica del rispetto dei principi di metodo dei restauri, di cui all'art. 7, primo comma, della legge;
- e) l'individuazione dei presupposti per la valutazione del carattere di urgenza e delle modalità dell'intervento di cui all'art. 7, secondo comma, della legge;
- f) la valutazione del rischio conservativo, derivante dalle attività di cui all'art. 19, secondo comma, della legge.

2. Sono delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie:

- a) le funzioni tecnico-esecutive necessarie alla valutazione dell'interesse dei materiali di risulta di cui all'art. 12 della legge;
- b) la direzione tecnico-scientifica delle ricerche archeologiche eseguite su iniziativa del Presidente del Governatorato, la valutazione sull'opportunità del rilascio della concessione a terzi, la definizione delle condizioni e modalità del rilascio e le disposizioni da rispettare nonché la vigilanza sul rispetto delle medesime, di cui all'art. 16 della legge;
- c) la individuazione delle misure più opportune per la conservazione ed esposizione delle cose ritrovate, di cui all'art. 18 della legge.

#### Art. 4

##### *Scoperte fortuite*

1. Il Presidente del Governatorato trasmette tempestivamente la comunicazione della scoperta fortuita di cui all'art. 17, primo comma, della legge, all'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Lo stesso organo tecnico-esecutivo provvede a un immediato sopralluogo per la valutazione del rinvenimento e per l'adozione delle misure necessarie alla sua conservazione.

#### Art. 5

##### *Autorizzazioni ed approvazioni*

1. Il Presidente del Governatorato rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 6, primo comma, della legge, nonché la preventiva approvazione dei progetti di cui all'art. 8 della medesima, sulla base della valutazione dell'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. La valutazione deve tenere presente, per quanto di competenza, il parere della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede.

## Art. 6

### *Controlli*

1. I compiti relativi alla registrazione, al controllo ed alla verifica della legittimità dell'ingresso e dell'uscita delle cose di cui agli artt. 13, secondo comma, e 15, quarto comma, della legge, sono attribuiti all'Ufficio Merci, che istituisce a tal fine un apposito registro e verifica il rispetto delle norme vigenti nei Paesi di provenienza o di destinazione.

2. Il Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano esercita funzioni di verifica e di ispezione ai varchi di frontiera.

N. 11661 - Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. 6661, sulla tutela dei beni culturali.

25 luglio 2001